

1283/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai Giudici

dott. Anna DE CRISTOFARO Presidente
dott. Lucia FERRIGNO Consigliere
dott. Michele GUERNELLI Consigliere rel. est.

pronuncia la seguente

SENTENZA CIVILE

N.

1283/20

depositata il

18 MAG. 2020

R.G. 465/2014

Cron. 2108/2020

Rep.

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 465/2014 del Ruolo Generale – promossa da:

..... (avv. F. Fabiani c/o avv. ii) - **appellante;**

nei confronti di

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (avv.

) - **appellata**

In punto a: appello contro la sentenza del 5.7.2013 del Tribunale di Reggio Emilia
n. 1173/2013

Decisa sulle seguenti **CONCLUSIONI:** come da verbale dell' udienza di p.c..

Per l'appellante:

*Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
Nel merito ed in accoglimento dell'appello promosso
previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria
istanza ed eccezione disattesa, anche in via preliminare (con espresso riferimento
alla avversa richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello per supposta
violazione della norma di cui all'art. 342 c.p.c.) istruttoria ed incidentale, in
riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità della
applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito e, in assenza di relativa
idonea pattuizione dell'addebito di somme per interessi debitori a saggio legale e
di cui all'art. 117 T.U.B. fino al 21.11.07 e di Commissioni di Massimo Scoperto,*

nonché per spese di chiusura periodica del conto e, per l'effetto, condannare la appellata a pagare alla appellante la somma di €. 188.715,77, come emergente dalla svolta attività istruttoria (pg. 39 della CTU) o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari per il doppio grado di giudizio, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

Salvis iuribus.

Per l'appellata:

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi esposti in atti,

In via preliminare:

Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da _____ con atto notificato in data 17/02/2014, in quanto introdotto in violazione della disposizione di cui al novellato art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza n. 1173/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 05/07/2013.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.

In via principale e nel merito:

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse ammissibile il presente appello, respingere le domande tutte avanzate da _____ nei confronti di Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con atto di appello notificato il 17/02/2014, siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1173/2013 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 05/07/2013.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello.

In via istruttoria

Ci si oppone all'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio difettando i presupposti di cui all'art. 345 c.p.c. e, in ogni caso, per i motivi tutti esposti in atti.

Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con **la sentenza** in epigrafe il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la domanda dell' odierna appellante che aveva chiesto la condanna della banca al pagamento di euro 1.166.856,87 (poi ridotta ad euro 392.409,12) per illegittime capitalizzazione su c/c degli interessi, applicazione di interessi ultralegali, CMS, spese e altro, asseritamente in assenza di apposite pattuizioni e come da CTP .



Per il tribunale la banca aveva fornito idonea documentazione di apertura del c/c n. 1112 (nel 1991) e di successive modificazioni delle condizioni, mentre le contestazioni della correntista erano generiche e le allegazioni non ancorate con precisi riferimenti ai documenti di causa (pertanto non valutabili ex Cass. 2435/2008 e 22342/2007) , non essendosi indicati elementi specifici sui presunti interessi usurari o il periodo e il *quantum* dell'anatocismo e delle CMS; esplorativa un'eventuale CTU, tanto più in presenza di CTP basata su presupposti di fatto "completamente diversi".

2.1. **appella**, e col primo motivo deduce che le proprie iniziali prospettazioni scontavano il mancato riscontro della Banca alla richiesta di documenti contrattuali ex art. 119 TUB; che comunque l'anatocismo era ex se illegittimo ex art. 1283 c.c. per tutta la durata del rapporto, e gli interessi ultralegali ex art. 1284 c.c.; che voci e limiti anche temporali erano stati individuati pure con produzione degli e/c e la CTP aveva esposto il quantum per i singoli trimestri; nessuna domanda era stata svolta in tema di usura e valute.

2.2. Col secondo motivo si ribadisce l'illegittimità dell'anatocismo applicato, e della delibera CICR del 2000 in quanto derogatoria del c.c. ed ex C. Cost. 425/2000, Cass. 2005/4093, 25016/2007 con insuscettibilità di sanatoria per il periodo pregresso e successivo. Aggiunge che il successivo anatocismo paritetico era comunque peggiorativo e quindi si doveva applicare l'art. 7, 3° co. del. CICR. Si insiste quindi per la ripetizione di euro **260.758,82** a tale titolo e comunque insiste per CTU.

2.3. Col terzo motivo si insiste per la ripetizione delle spese fisse di chiusura trimestrale, fittiziamente addebitate dalla banca ex art. 1823, 2° co. c.c. solo in concomitanza dell'indebito addebito periodico degli interessi, per euro **965,86**.

2.4. Col quarto si insiste per la rideterminazione (ex art. 117 TUB dall'1.1.1994 e sino al 21.11.2007) degli interessi ultralegali a suo tempo illegittimamente addebitati secondo gli "usi su piazza" (così come le altre voci accessorie), per euro **128.565,72**.



2.5. Col quinto si insiste per la ripetizione delle CMS, addebitate trimestralmente in funzione della chiusura trimestrale e dell'anatocismo, per euro **2.118,72**.

2.6. Col sesto si richiama la CTP e si insiste anche per la domanda di eventuali interessi creditori che risultassero dal ricalcolo di CTU, con documentazione integrabile ex art. 210 c.p.c..

Chiede la distrazione delle spese e dei compensi.

Negli ultimi scritti conclusivi rileva la tardività della contrapposta eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione per essere il conto ancora aperto, poiché mai la *datio* degli indebiti e gli spostamenti patrimoniali erano stati contestati, e tutte le difese della banca, volte a sostenere la legittimità degli addebiti, la presupponevano; cita al riguardo Cass. 34527/2019.

Ritiene sufficiente la documentazione prodotta, pur nell'assenza di alcuni e/c mensili, che aveva consentito i calcoli di CTU, risultando il conteggio delle competenze negli e/c per tutto il periodo; cita Cass. 14074/2018.

Sul mutamento peggiorativo dopo la delibera CICR del 2000 cita Cass. 26779/2019.

3.1. **MPS resiste** e preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. novellato, particolarmente in merito alle violazioni di legge e alle modifiche proposte alla sentenza, e osserva che non era stato impugnato il punto inerente l'incongruenza fra le domande e allegazioni iniziali e la documentazione depositata dalla banca.

3.2. Nel merito rileva che i documenti prodotti avevano dimostrato l'esistenza di specifiche pattuizioni anteriori e successive al 2000; che alle deduzioni della banca nulla era stato *ex adverso* replicato se non tardivamente nella memoria istruttoria, e quindi i fatti dedotti inerenti l'addebito degli interessi dovevano ritenersi pacifici.

Aggiunge che spese e CMS erano state legittimamente addebitate come consentito dallo *ius variandi* anche contrattuale ed ex art. 118 TUB; che era pacifica la ricezione e la mancata impugnazione degli e/c, con le conseguenze di cui all'art. 8

del contratto (pieno effetto di tutti gli elementi che avevano concorso a formare le risultanze del conto) e 119 TUB.

Ribadisce l'eccezione di prescrizione decennale ex Cass. 24418/2010 (citazione del 31.10.2009), in quanto la clausola di identica periodicità era valida e pattuita sin dall'apertura del conto, e i versamenti sul c/c avevano avuto funzione diversa da quella ripristinatoria.

Si oppone alla CTU in quanto l'istanza non fu reiterata in primo grado in sede di p.c. e la CTP era incongrua, basandosi su presupposti non corretti e criteri unilateralmente determinati o non attendibili (ricostruzione dei saldi per valuta e dei numeri, competenze superiori a quanto percepito dalla banca).

Negli ultimi scritti conclusivi deduce che all'instaurazione del giudizio il conto era ancora aperto con un saldo passivo di euro 227.539,85, cosicché deve ritenersi inammissibile la domanda di restituzione di somme in conseguenza di addebiti che non costituiscono pagamenti ex Cass. 798/2013.

Aggiunge che l'incompletezza degli e/c prodotti precludeva comunque l'accoglimento della domanda, presupponente l'identificazione delle singole rimesse/addebiti ex Cass. 28945/2017, 11428/2018 e 15433/2018.

4. E' stata disposta e svolta CTU.

5. L'appello è ammissibile, essendo stati individuate le censure e le modifiche richieste, e parzialmente fondato.

Si deve innanzitutto osservare che le contestazioni e domande avanzate sin dal primo grado, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, apparivano sufficientemente argomentate e specifiche in punto di anatocismo, interessi uso piazza, c.m.s., interessi ultralegali, ed erano supportate da CTP; e che dalla successiva produzione da parte di MPS del contratto, nonché dagli estratti prodotti *ab initio* da _____, già risultavano capitalizzazioni trimestrali ante 2000, pattuizioni di interessi e spese "uso piazza"; sicché le stesse contestazioni e domande sono state non adeguatamente rigettate senza approfondirne il fondamento tramite accertamento contabile, poi rivelatosi in concreto fattibile,



indipendentemente dal non avere l'appellante "coltivato" e completato in via stragiudiziale, l'iniziativa ex art. 119 TUB, per non aver riscontrato la richiesta della banca di consentire al pagamento delle inerenti spese.

Domande e contestazioni che vengono quindi qui esaminate.

5.1. Va però preliminarmente valutata - in ordine logico - la questione della chiusura dei rapporti bancari *de quibus*, sollevata da MPS solo nella seconda conclusionale.

E' corretto affermare, in uno con la giurisprudenza di legittimità che sembra ormai stabile sul punto (Cass. 798/2013, 21646/2018, 16049/2018), che presupposto dell'azione di ripetizione dell'indebito è che un "pagamento" vi sia stato, e che in caso di c/c ancora in essere non vi possa essere condanna alla restituzione di quanto ancora dal cliente non corrisposto, ma solo annotato in "dare" sul conto medesimo.

Rimarrebbe tuttavia l'interesse del correntista ad una pronuncia anche di mero accertamento dell'entità del saldo depurato (Cass. 21646/2018), sicché la parte della domanda inerente detto profilo (*"accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito e, in assenza di relativa idonea pattuizione dell'addebito di somme per interessi debitori a saggio legale e di cui all'art. 117 T.U.B. fino al 21.11.07 e di Commissioni di Massimo Scoperto, nonché per spese di chiusura periodica del conto"*) andrebbe comunque tenuta in considerazione.

In concreto, è vero che sin dall'inizio la correntista avanzò domanda di ripetizione (ma solo sul presupposto dell'assenza di valide e dimostrate pattuizioni), cui la banca ha sempre replicato solo che gli addebiti erano stati legittimi (per derivare da effettive e corrette pattuizioni) ovvero mettendone in risalto i limiti temporali ai fini della prescrizione della ripetizione dell'indebito; tuttavia non è corretto affermare che non sia stato posto in discussione "il presupposto di fatto" (la "*datio* degli indebiti") della domanda di ripetizione, semplicemente perché la banca ha replicato alle argomentazioni dell'appellata in merito all'illegittimità degli "addebiti": potendosi chiaramente intendere per tali anche semplicemente l'annotazione in


6

conto delle poste in “dare”, e non l’effettiva “riscossione” delle somme, effettivamente esigibili solo alla chiusura del conto, o in conseguenza di rimesse “solutorie” di cui, come si vedrà, in concreto non vi è evidenza.

Del resto, come detto, la contestazione globale degli assunti del cliente implica anche il *quam minus* della contestazione del solo accertamento dell’illegittimità delle annotazioni “passive”, mentre di converso la domanda di condanna implica anche il *quam minus* del preliminare accertamento della sola illegittimità se il conto è aperto (o non si dimostra che è stato chiuso).

Sotto questo profilo non può essere seguita la ampiamente citata Cass. 34527/2019, che in sostanza si rifà alle allegazioni svolte in sede di giudizio di merito e agli accertamenti e alle concrete motivazioni ivi svolte dalla corte territoriale; nel caso qui esaminato, mai l’appellata risulta aver affermato che il conto era estinto o che comunque vi erano stati addebiti “solutori”, sicché il “presupposto” rimane tale ed è inespreso, e la mancata presa di posizione avversaria sul punto non è una “non contestazione” rilevante ex art. 115 c.p.c. semplicemente perché mai la cliente ha “affermato” il fatto che la controparte poi (nei limiti preclusivi assertivi e probatori) non avrebbe negato.

L’assenza di prova della chiusura è poi elemento risultante ed esplicitato *ex actis* (ultimo estratto del 31.3.2009, citazione dell’ottobre 2009); infatti la CTU (p. 23 rel.) ha riferito che *“in atti non si sono rilevate informazioni circa lo stato del conto: i CTP non hanno saputo dare riferimenti. Allo stato non è dato sapere se il conto sia tuttora aperto o se chiuso e in quale data”*, ed è chiaro che si tratta di eccezione non rilevabile solo su istanza di parte, non potendosi quindi neppure predicare la tardività del rilievo di MPS .

La conseguenza è che, come detto, la domanda di _____ può essere esaminata solo in punto di accertamento.

5.2. Dai documenti in atti risulta (contratto di c/c del 30.12.1991, successivi e/c e pattuizioni dal novembre 2007 in avanti): che il c/c originario stabiliva identica periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi; che interessi, c.m.s. e



spese sarebbero stati regolati secondo gli usi su piazza (art. 7 *ivi*); e che vi era *ius variandi* della banca (art. 17 *ivi*) con semplice comunicazione; che ve ne furono di successive riguardanti tassi, spese e in un caso c.m.s. (p. 17 rel. CTU); che la banca ottemperò alla delibera CICR solo con pubblicazione su GU e comunicazione nell'e/c 30.6.2000 (p. 19 rel. CTU); che vi furono variazioni di tassi firmate da banca e cliente dal 2007 al 2009 e due lettere del 2005 del cliente (doc. 16 e 17 banca) che testimoniano la conoscenza di "condizioni concordate" (interessi su affidamenti) e ne chiedono il ripristino col rimborso di modeste somme.

Queste due ultime non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione dei tassi applicabili per la loro unilateralità, ovvero perché la pattuizione in materia bancaria deve avere di regola la forma scritta, e non può essere solo dimostrata tramite un riferimento indiretto a "condizioni concordate" non si vede come.

Va notato poi che le condizioni di semplice rinvio agli usi su piazza sono da lungo tempo ritenute indeterminate/indeterminabili (da ultimo Cass. 22179/2015, 24048/2019) e sono state espressamente colpite da nullità dopo la legge 154 del 1992 e il TUB art. 117, sicché il saggio di interessi andrà sostituito con quello legale o col tasso "BOT"; né in proposito può dirsi legittimamente esercitato un unilaterale *ius variandi* avente per presupposto una pattuizione nulla.

Identica conclusione vale per le c.m.s. e per le spese fisse di chiusura e affini.

5.3. Correttamente quindi andranno ricalcolati gli interessi sul c/c secondo i criteri di cui sopra sino agli espressi accordi scritti del novembre 2007 e posteriori; la CTU, secondo il quesito ha ricalcolato coi tassi BOT gli interessi nel corso del rapporto, e su questo metodo ricostruttivo e calcolo non sono state svolte specifiche e particolari osservazioni e contestazioni, particolarmente della banca, se non basate sulla legittimità della pattuizione iniziale e delle sue variazioni successive (argomento già sopra disatteso), e sull'incompletezza degli e/c, rilievo che va a questo punto esaminato.



5.4. In astratto è corretto affermare che il correntista che agisce in ripetizione ha l'onere di dimostrare (Cass. 27705/2018)

“i fatti costitutivi del diritto vantato: vale a dire, a fronte dell'annotazione di poste passive sul suo conto corrente nell'assunto costituenti dazione indebita, la causa petendi dell'azione, in ragione della natura non dovuta di quegli addebiti (per l'esistenza di un'indebita capitalizzazione, interessi non consentiti, costi non concordati, e così via). In tal senso sono plurime decisioni di questa Corte in materia di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, secondo le quali il creditore istante è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa: quindi, la dazione e la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa (cfr. Cass. 25 gennaio 2011, n. 1734; 17 marzo 2006, n. 5896; 13 novembre 2003, n. 17146).”

e che la produzione degli e/c integrali sia necessaria al riguardo; non si tratta tuttavia di prova legale esclusiva, potendo il giudice in caso di incompletezza o lacunosità degli estratti fare riferimento ad altri elementi, quali la CTU o la condotta processuale delle parti (Cass. 11543/2019, 9526/2019, 31117/2018, 5091/2016).

Nel caso concreto la CTU ha potuto svolgere i conteggi richiesti nonostante l'incompletezza degli e/c, essendo presenti non tutte le mensilità dei movimenti, ma essendo sempre completi i conteggi trimestrali delle competenze; e/c che consentono di provare anche l'addebito delle commissioni trimestrali (p. 13 CTU); la sufficienza del metodo di calcolo emergendo dagli stessi conteggi eseguiti, basati – come in un precedente citato della S.C. (14074/2018) - sulla *“rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze”*, e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati”.

5.5. Uguale conclusione vale per la capitalizzazione periodica degli interessi.

Il contratto, anteriore alla delibera CICR del 2000, prevedeva anatocismo ormai colpito da nullità, cui consegue - per ferma e condivisibile giurisprudenza di legittimità - il conteggio di interessi senza capitalizzazione alcuna per tutta la durata del rapporto; dopo la delibera CICR sarebbe stata necessaria pattuizione espressa, e non solo avviso su GU e comunicazione al cliente, trattandosi di condizione “peggiorativa” rispetto (non a clausole nulle o a prassi precedenti

illegittime ma) alla - ristabilita - normale e legale situazione di anatocismo assente; l'orientamento, non univoco nel merito e in passato in alcuni casi disatteso anche da pronunce di questa Corte fondate su una interpretazione fattuale della locuzione "praticate", sembra ormai prevalente anche in sede di legittimità (Cass. 26779/2019, 27769/2019) ed è fondato su una pluralità di argomenti (cfr. App. Bologna 24.6.2016 est. Ferrigno; 2.10.2018 est. De Cristofaro; e App. Bologna 10.10.2018 est. Ferrigno, per la quale

"poiché a seguito dei principi sanciti dalla Suprema Corte con le citate pronunce, le clausole dei contratti stipulati, come quello di specie, prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, che prevedevano la capitalizzazione degli interessi passivi sono da ritenersi viziate da nullità per violazione dell'art. 1283 c.c., è evidente che ogni previsione anatocistica (pur se introdotta in modo conforme alle disposizioni del CICR) debba considerarsi peggiorativa, per cui la nuova clausola che la preveda deve essere approvata "espressamente" dal correntista, non essendo sufficiente la comunicazione del mero "adeguamento", approvazione espressa che, come è pacifico, non vi è stata. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi ove si consideri che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.425/2000, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma transitoria dettata dall'art. 25, 3° co., del D.Lvo n.324/1999 (che aveva introdotto il terzo comma dell'art. 120 T.U.B.), che riconosceva la validità delle vecchie clausole anatocistiche, contenute nei contratti bancari stipulati fino all'entrata in vigore della delibera attuativa del CICR, e prevedeva la possibilità, per gli Istituti di credito, di adeguamento unilaterale al disposto della detta delibera".

Ne consegue che andrà eseguito il ricalcolo degli interessi dall'inizio del rapporto sino all'ultimo e/c disponibile senza capitalizzazione alcuna.

5.6. Andranno infine ugualmente espunte le c.m.s. e le spese non pattuite inizialmente in modo legittimo (rinvio agli usi) e non legittimamente mutate in seguito con *ius variandi* avente per presupposto un accordo assente o dal contenuto indeterminabile, e gli effetti dei relativi addebiti sugli interessi.

5.7. Sulla prescrizione, tenuto presente l'insegnamento di Cass. SSUU 24418/2010, vanno recepite le conclusioni di CTU (p.13 rel.) in ordine al fatto che il conto "risulta essere stato affidato": la deduzione viene plausibilmente ricavata "dalla distinzione degli interessi passivi quantificati negli scalari con aliquote differenti, in relazione alle medesime decorrenze (si presume per saldi entro ed oltre fido) pur



non essendo stati prodotti contratti di affidamento. Inoltre sul conto venivano giro contati anticipi di effetti al salvo buon fine per i quali... non è possibile identificare il genere di documenti anticipati, il castelletto accordato ed il metodo di anticipazione". Convergono sul medesimo risultato anche l'applicazione di c.m.s. , non contestata, e la comunicazione di variazioni ex art. 118 TUB in relazione ai tassi "dare" dal 2001 al 2003 (elencate p. 17 CTU) e alla c.m.s. (all. 53); anche le due missive del 2005, benché unilateralmente provenienti dal cliente richiamano pur sempre tassi di interesse su scoperto di c/c e su s.b.f. presupponenti affidamenti, e sono stati proprio a tal fine prodotte dalla banca.

Stando così le cose (conto affidato), spettava a MPS dimostrare che nel decennio vi fossero rimesse solutorie e il limite dell'affidamento (cfr. Cass. 27705/2018, 20933/2017, 4518/2014; App. Bologna 9.1.2018, est. Ferrigno), il che non è avvenuto; fermo restando che se il conto non risulta chiuso non decorre prescrizione sulle "rimesse" ripristinatorie, e la pronuncia dev'essere di mero accertamento.

5.8. Per tirare le fila di quanto sin qui argomentato in relazione ai risultati di CTU, andrà quindi riconosciuta l'illegittimità di addebiti inerenti interessi anatocistici, ed esclusa ogni capitalizzazione dall'inizio del rapporto, ricalcolati gli stessi secondo il (non specificamente contestato) tasso BOT, con un credito del correntista di euro **184.429,66** (ipotesi 1 p. 39 CTU) ovvero euro 185.288,15 stornando anche interessi su c.m.s (euro 544,01) e spese non dovute (euro 314,48); a questa cifra andranno sommate spese illegittime per euro **3.400,62**, di cui 2.455,12 per c.m.s. ed euro 945,50 per spese fisse di chiusura addebitate in corso di rapporto, per un totale di euro **188.688,67** (vi è una erronea inversione nella cifra di cui al sestultimo rigo di p. 39 della relazione: euro 173.025,27 anziché euro 173.052,27).

5.9. Ogni altra questione è assorbita.

Le spese di entrambi i gradi vanno ridefinite secondo l'esito complessivo del giudizio; la soccombenza prevalente è di MPS, ma va disposta compensazione di un terzo (e conforme ripartizione di spese di CTU) per il solo parziale accoglimento

della domanda e la palese non univocità (nel tempo anche giurisprudenziale) delle questioni trattate; le spese di CTP non possono essere riconosciute, in assenza di fattura, e per il solo deposito di nota pro forma.

Va disposta anche la richiesta distrazione.

P.Q.M.

Ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, il Collegio, in riforma della sentenza impugnata:

1. Accerta e dichiara l'illegittimità, nel conto corrente per cui è causa, dell'applicata capitalizzazione degli interessi a debito e dell'addebito di somme per interessi debitori ultralegali e/o superiori a quelli art. 117 TUB fino al 21.11.07, e di commissioni di massimo scoperto, nonché per spese di chiusura periodica;
2. accerta e dichiara che alla data del 31.3.2009 il saldo a credito del correntista
L nel medesimo c/c era di euro 188.688,67;
3. condanna l'appellata BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore dell'appellante
[
], per l'intero liquidate quanto al primo grado in euro 8.030,00 oltre CP ed IVA se dovuta; e per il presente grado in euro 1.584,00 di anticipazioni ed euro 13.500 di compensi, oltre spese generali 15% CP ed IVA se dovuta; pone definitivamente a carico dell'appellata BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA i due terzi delle spese di CTU come già liquidate, ed un terzo a carico di
; con distrazione in favore del difensore avv. Franco Fabiani dichiaratosi antistatario.

Bologna, 14.2.2020

Il Consigliere rel. est.



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Maria Bianchi



Il Presidente

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Depositato in Cancelleria
Bologna, 18 MAG. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Maria Bianchi